



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 10 MARZO 2016

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016 - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

L'anno DUEMILASEDICI addì 10 (dieci) del mese di **Marzo** alle ore 17,30 nella sala consiliare del Palazzo comunale, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta pubblica, di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE.

Proceduto, da parte della Presidente Laura Burgassi, all'appello nominale in apertura di seduta e accertato che al momento della discussione del presente argomento risultano presenti:

	Pres	Ass		Pres.	Ass
PESCINI Massimiliano Sindaco	x				
BECATTINI Duccio	x		LUMACHI Mariateresa	x	
BORGHI Davide	x		MALATESTA Maria Rosaria		a.g.
BURGASSI Laura	x		MALQUORI David	x	
CORNELI Elisa		a.g.	MATTEINI Sandro	x	
FARINA Enrico		x	PIAZZINI Luna	x	
GIULIANI Letizia	x		SILEI Luca	x	
LANDI Niccolò	x		TRIPODI Beniamino	x	
LASTRUCCI Pamela	x		VOLPE Francesco	x	

Partecipano alla seduta gli assessori, non consiglieri comunali:

	Pres	Ass		Pres	Ass
Cavallini Consuelo	x		Molducci Chiara	x	
Ciappi Roberto	x		Viviani Donatella	x	
Masti Elisabetta	x				

Sono stati designati scrutatori i consiglieri: Becattini, Volpe.

Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario la Dott.ssa Maria D'Alfonso.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la discussione congiunta sui punti dal n. 4 al n. 13 dell'o.d.g., sugli emendamenti al D.U.P. presentati dal Gruppo F.I., nonché le dichiarazioni di voto, riportate nel verbale allegato alla deliberazione n. 19 di pari data;

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, avente ad oggetto "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*", che introduceva nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale componente dell'Imposta comunale unica (IUC), il tributo sui servizi indivisibili (TASI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Visti, inoltre:

- il comma 676 del richiamato art. 1 della L. n. 147/2013, in forza del quale: "*L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*";
- il successivo comma 677, primo periodo, che dispone: "*Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile*";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali;

Visto l'art. 1, comma 169, primo e secondo periodo, della L. 27.12.2006, n. 296, che dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 28.10.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31.10.2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016 è stato differito al 31 marzo 2016;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), che contempla la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) congiuntamente alle disposizioni riguardanti le altre componenti dell'imposta (IMU e TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24.03.2014 e modificato con deliberazioni consiliari n. 40 del 7.04.2014, n. 19 del 19.03.2015 e n. 19 in data odierna;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 14, della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che – in modificazione dei commi 639 e 669 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147, concernenti, rispettivamente, la soggettività passiva ed il presupposto impositivo del tributo - introducono l'esclusione dall'applicazione della TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore, nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, che permangono, invece, assoggettati al tributo;

Visto l'art. 1, comma 10 della L. 2018/2015, in forza del quale viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU "...per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello

stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9..”;

Dato atto che la predetta riduzione si applica anche alla base imponibile TASI, in forza di quanto disposto dall'art. 1, comma 675, della L. n. 147/2013:

“La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

Vista la risoluzione n. 1/DF del 17.02.2016, promanante dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, con la quale, in via di prassi, è stato disposto che *“.. il possesso di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione in trattazione”* e che le medesime considerazioni *“...valgono anche per il possesso delle pertinenze, in quanto le stesse non possono considerarsi immobili ad uso abitativo”;*

Visto l'art. 1, comma 54 della L. 208/2015, che introduce una riduzione al 75% del tributo dovuto per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visto il comma 26 della L. 208/2015, in forza del quale *“..è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”*

Richiamata la propria deliberazione n. 21 del 19.03.2015, esecutiva, con la quale venivano approvate le aliquote TASI per l'anno 2015;

Atteso che il gettito TASI stimato per l'anno 2016 ammonta ad € 951.000,00.=, in ragione delle modificazioni normative sopravvenute, come sopra illustrate - con particolare riferimento all'introduzione dell'esclusione dall'applicazione del tributo per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore, nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 - e tenuto conto delle risultanze della banca dati catastale, nonché della seguente articolazione delle aliquote, confermate nella misura approvata per l'anno 2015:

- 0,14% da applicare alle abitazioni principali cat. A/1, A/8, A/9 (abitazioni di lusso) e relative pertinenze;
- 0,17% ai fabbricati classificati nelle Categorie catastali C1 e C3, nonché agli immobili locati con contratto concordato;
- 0,19% agli immobili posseduti dalle ONLUS, non sussumibili nella fattispecie di esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. 1) del D.Lgs. n. 504/1992 - espressamente richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.L. n. 201/2011;
- 0,19% alle unità abitative concesse in uso gratuito dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale ad ascendenti o discendenti di primo grado, purché non comproprietari, che la utilizzano come abitazione principale;
- 0,18% ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
- 0,07% alle abitazioni locare con contratto a canone libero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. 9.12.1998, n. 431;
- 0,00% alle unità immobiliari tenute a disposizione, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno un anno, computato alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta.
- 0,10% agli immobili rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133;
- 0,25%, quale aliquota di base da applicare ad ogni altra fattispecie non contemplata espressamente ai punti precedenti.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



Considerato che il prodursi degli effetti della presente deliberazione sono subordinati all'intervenuta esecutività del presente atto - ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 - decorsi dieci giorni dalla pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio del Comune.

Atteso che - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza - il predetto periodo dilatorio decorre dal giorno (16°) successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione (di gg. 15) previsto dall'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto, al fine di consentire il tempestivo pieno dispiegamento della manovra tributaria preordinata all'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente;

Acquisiti i seguenti pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- dal responsabile del Servizio Affari generali e delle entrate, in ordine alla regolarità tecnica;
- dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria e contabilità in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

Visto l'esito della votazione, che ha dato il seguente risultato:

- presenti n. 14
- voti favorevoli n. 12
- voti contrari n. 2 (Volpe e Lumachi)

DELIBERA

1) Di stabilire le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2016:

ALIQUOTA DI BASE (Aliquota ordinaria)	0,25%
--	--------------

	FATTISPECIE	ALIQUOTA
A	Immobili adibiti ad abitazione principale classificati in categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.	0,14%
B	a) Fabbricati classificati nelle Categorie catastali C1 e C3; b) unità abitativa locata con contratto di tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 09.12.1998 n° 431, a conduttore che le utilizzino come abitazione principale;	0,17%
C	a) Immobili posseduti dalle ONLUS, non sussumibili nella fattispecie di esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. 1) del D.Lgs. n. 504/1992 - espressamente richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.L. n. 201/2011; b) unità abitativa concessa in uso gratuito dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale ad ascendenti o discendenti di primo grado, purché non comproprietari, che la utilizzano come abitazione principale.	0,19%
D	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D.	0,18%

	FATTISPECIE	ALIQUOTA
E	Abitazioni locatate con contratto a canone libero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. 9.12.1998, n. 431.	0,07%
F	Unità immobiliari tenute a disposizione, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno un anno, computato alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta.	0,00%
G	<u>Immobili rurali ad uso strumentale</u> di cui all'art. 9, comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133.	0,10%

2) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24.03.2014 e modificato con deliberazioni consiliari n. 40 del 7.04.2014, n. 19 del 19.03.2015 e n.19 in data odierna, il tributo per i servizi indivisibili – fatta salva la fattispecie di esclusione dall'applicazione del tributo per gli immobili destinati ad abitazione principale dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 - è posto a carico *dell'occupante*, diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, nella misura minima stabilita dalla legge, pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI.

3) Di dare atto, inoltre, che la riduzione del 50% della base imponibile TASI per le unità immobiliari ubicate nel territorio del Comune di San Casciano in Val di Pesa – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che la utilizzino come propria abitazione di residenza, è applicata sulla base dei seguenti requisiti di legge:


- a) il comodante deve risiedere nel Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- b) il comodante non deve possedere altri immobili *ad uso abitativo* in Italia, essendo stato disposto, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che il possesso di altri immobili ad uso diverso dall'abitazione non impedisce di fruire del beneficio;
- c) il comodato deve essere registrato.

La riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel territorio del Comune di San Casciano in Val di Pesa un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

In forza di quanto disposto dall'art. 13, comma 3, lettera 0a), ultimo periodo, del D.L. 6.12.2011, n. 201, come modificato dall'art. 1, comma 10, della L. n. 208/2015, per il riconoscimento della riduzione della base imponibile, il soggetto passivo TASI è tenuto ad attestare il possesso dei predetti requisiti mediante la presentazione del modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs 14.03.201, n. 23 entro il termine di cui all'art. 2 del vigente regolamento IUC (30 giugno dell'anno successivo alla data di concessione in comodato dei locali assoggettati al tributo).

4) Di dare atto, infine, che anche ai fini del riconoscimento della riduzione *al 75%* dell'imposta dovuta per per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, i soggetti passivi TASI sono tenuti alla presentazione del modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs 14.03.201, n. 23, indicando gli estremi del contratto e delle formalità di registrazione, ovvero allegando copia del medesimo.

5) Di allegare al presente atto sub A), a farne parte integrante e sostanziale, la tabella sinottica nella quale sono riportate le aliquote IMU e TASI approvate per l'anno 2016, al fine di evidenziare il rispetto delle disposizioni limitative di cui all'art. 1, comma 677, primo periodo, della L. 27.12.2013, n. 147.



6) Di disporre la trasmissione di copia del presente atto, per via telematica, a cura dell'Ufficio tributi, al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134 D.Lgs. n. 267/2000, ravvisata l'urgenza;

Visto l'esito della successiva votazione, in forma palese:

- presenti n. 14
- voti favorevoli n. 12
- voti contrari n. 2 (Volpe e Lumachi)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

(segue allegato)

Allegato "A"

	FATTISPECIE	ALIQUOTA TASI	ALIQUOTA IMU	SOMMA ALIQUOTE
A	Immobili adibiti ad abitazione principale categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.	0,14%	0,46%	0,60%
B	Immobili adibiti ad abitazione principale classificati in categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.	Esenti	Esenti	Esenti
C	a) Fabbricati classificati nelle Categorie catastali C1 e C3; b) unità abitativa locata con contratto di tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 09.12.1998 n° 431, a conduttore che le utilizzino come abitazione principale;	0,17%	0,81%	0,98%
D	Immobili posseduti dalle ONLUS, non suscettibili nella fattispecie di esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. 1) del D.Lgs. n. 504/1992 - espressamente richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.L. n. 201/2011;	0,19%	0,76%	0,95%
E	Unità abitativa concessa in uso gratuito dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale ad ascendenti o discendenti di primo grado, purché non comproprietari, che la utilizzano come abitazione principale.	0,19%	0,81%	1,00%
F	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D.	0,18%	0,81	0,99%
G	Abitazioni locatè con contratto a canone libero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. 9.12.1998, n. 431.	0,07%	0,99%	1,06%
H	Unità immobiliari tenute a disposizione, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno un anno, computato alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta.	0,00%	1,06%	1,06%
I	Immobili rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133.	0,10%	Esenti	0,10%
L	Terreni agricoli	Esenti	Esenti	Esenti
ALIQUOTA ORDINARIA		0,25%	0,81%	1,06%



COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267

Servizio proponente: SERVIZIO AFFARI GENERALI E DELLE ENTRATE

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2016 – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

n. 9

Il sottoscritto Dr. BASTIANONI ROBERTO, nella qualità di responsabile del “Servizio Affari generali e delle entrate” del Comune di San Casciano V.P., ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità tecnica.

San Casciano V.P., 03.03.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E DELLE ENTRATE
Dr. Bastianoni Roberto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

n.

Il sottoscritto BINI ALESSANDRO, responsabile dell' “Ufficio Ragioneria e Contabilità”, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile.

San Casciano V.P., li 10/3/2016

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA E CONTABILITA'
Bini Alessandro

Il sottoscritto BINI ALESSANDRO, responsabile dell' “Ufficio Ragioneria e Contabilità”, dichiara che la proposta di deliberazione di cui in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

San Casciano V.P., li _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA E CONTABILITA'
Bini Alessandro

e.e. n° 21/10.3.2016



Deliberazione Consiglio Comunale n. **21** del **10.03.2016**

Letto, confermato e sottoscritto

LA PRESIDENTE
f.to Laura Burgassi

IL SEGRETARIO
f.to Maria D'Alfonso

=====

La suestesa deliberazione è messa in pubblicazione in data **18.03.2016** per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 d.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Il Funzionario incaricato
f.to Fabiana Falciani

=====

ESECUTIVITA'

- **ESECUTIVA**, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 in data **10 marzo 2016**

- **ESECUTIVA**, per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000, in data

Il Funzionario incaricato
F.to Fabiana Falciani

=====

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

San Casciano V.P.,